

FNOMCeO

FNOMCEO 15/05/08
RGP.0005229 2008
Cl. 01.09.01/1

Roma,

COMUNICAZIONE N. 22

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: **-Dr. Marco Poladas**

Resp. Istrut.: **-Dr. Marcello Fontana**


**OGGETTO:
Medici specializzandi:
obbligatorietà di iscrizione
all'albo professionale**

Si invia per opportuna conoscenza copia della nota inviata da questa Federazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, On. Avv. Mariastella Gelmini, avente ad oggetto la richiesta di inserimento, nei relativi bandi di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche, del requisito dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale dei medici in formazione specialistica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. 1

ON. AVV. MARIATELLA GELMINI
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

FNOMCEO 14/05/08
RGP.0005189 2008
CI. 04.05.01/2

Onorevole Ministro,

attualmente nei bandi di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tra i requisiti di ammissione non si prevede alcun riferimento relativo alla necessità dell'iscrizione all'albo professionale, ma soltanto il possesso del diploma di laurea e della abilitazione all'esercizio professionale.

La Federazione scrivente ritiene invece che sia ineludibile, di fatto e di diritto, la previsione, quale requisito obbligatorio per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione, dell'iscrizione degli abilitanti all'albo professionale.

Non si può infatti non sottolineare che l'art. 1, comma 300, della Legge 266/2005 – Legge finanziaria 2006 - ha modificato lo stato giuridico dei medici specializzandi, introducendo un vero e proprio “contratto di formazione specialistica” (G.U. n. 179 del 3 agosto 2007 – DPCM 6 luglio 2007), finalizzato all'acquisizione di capacità professionali mediante la frequenza programmata alle attività didattiche formali e allo svolgimento di attività assistenziali. Si rileva inoltre che il medico in formazione specialistica, così come previsto dallo stesso contratto, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può peraltro, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica (art. 5, comma 2). Al medico in formazione specialistica è assicurata anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti (art. 5, comma 3). Tali disposizioni devono necessariamente essere poste in stretta correlazione con l'art. 8 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che subordina l'esercizio della professione medica all'iscrizione al rispettivo albo.

Pertanto la mancata iscrizione all'albo dei medici con contratto di formazione specialistica potrebbe configurare la fattispecie di esercizio abusivo della professione medica chirurgica perseguibile ai sensi della legge, essendo

incontrovertibile che il medico ammesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia svolga attività assistenziale; infatti è la stessa giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che entra nel merito della responsabilità penale del medico specializzando, stabilendo che l'atto eseguito dallo stesso anche sotto le direttive del docente **"comporti l'assunzione diretta di quella tutela dell'assistito propria di ogni professionista sanitario"** garantita dall'art. 32 della Costituzione (Cass. Pen. – Sez. IV, sentenze n. 32901/2004 e 2453/1999). A riprova di ciò il contratto di formazione specialistica prevede che l'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture (art. 6, comma 4).

Pertanto questa Federazione, che ha tra i suoi compiti istituzionali quello di garantire la legittimità dell'esercizio professionale, rinnova la richiesta a codesto Ministero di porre in essere tutti gli interventi necessari perché nei relativi bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sia inserito il requisito dell'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale dei medici in formazione specialistica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

